

articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 29

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

[Signature]

[Signature]

SANTOSTASO CATERINA: Santostasio Caterina

COLUCCI MATTEO: Colucci Matteo

DI DONATO STEFANIA: Di Donato Stefania

DI QUINZIO SILVIA: Di Quinzio Silvia

TENTARELLI GIAMPAOLO: Tentarelli Giampaolo

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Ortona



Il presente atto è stato qui registrato il 11/03/2024

al n. 56 serie 3

Versamento di € 1000000 effettuato il 11/03/2024

STATUTO ASSOCIAZIONE AMBULANZE SANTA CATERINA

DI LABOURE' ABRUZZO

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE AMBULANZE SANTA CATERINA DI LABOURE' ABRUZZO" (d'ora in avanti denominata Associazione) che assume la forma giuridica di Associazione, riconosciuta o non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

L'Associazione ha sede legale in Contrada Cerreto, 3 nel comune di Francavilla Al Mare (CH).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di CHIETI, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

	La durata dell'Associazione è illimitata.	
	ART. 2	
	(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato")	
	- L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	- La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.	
	- Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.	
	ART. 3	
	(Statuto)	
	L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali	
		2

	comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.	
	L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.	
	ART. 27	
	(Responsabilità ed assicurazione degli associati)	
	Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.	
	ART. 28	
	(Devoluzione del patrimonio)	
	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.	
	In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.	
	Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli	
		19

ART. 19

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati
mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili
possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa
intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni
mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono
elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede
dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21

(Bilancio di esercizio)

di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la	
promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni	
ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate	
necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.	

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse,	
sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite	
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.	

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.	
---	--

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.
--

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.
--

ART. 7

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e

	Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle
	direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito
	all'attività compiuta.
	Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua
	attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato
	nell'esercizio delle sue funzioni.
	ART. 16
	(Organo di controllo)
	L-Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei
	casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art.
	2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore
	contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di
	controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto
	da almeno uno dei componenti.
	L'organo di controllo:
	• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del
	14

	sull'argomento nella prima riunione convocata.
	Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è
	illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.
	ART. 8
	(Diritti e doveri degli associati)
	I soci dell'Associazione hanno il diritto di:
	• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; • esaminare i libri sociali; • essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; • frequentare i locali dell'Associazione; • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017; • prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali; • concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; • votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - <i>purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati</i>;
	e il dovere di:
	7

[illegible]

	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.	
-	Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.	
-	L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.	
	I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.	
	Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.	
-	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È	

9

	straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.	
	ART.11	
	(Compiti dell’Assemblea)	
	L’Assemblea deve:	
	• stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo; • nominare e revocare i componenti degli organi sociali; • nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; • approvare il bilancio; • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; • deliberare sull'esclusione degli associati; • deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto; • approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; • deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione; • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	ART. 12	
	(Assemblea ordinaria)	
	L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati	
		10

	aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.	
	L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.	
	Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 3 deleghe.	
	È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.	
	ART. 13	
	(Assemblea straordinaria)	
	L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.	
	ART. 14	
	(Consiglio Direttivo)	
	Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere	
		11